I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 538/68 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1968

che modifica il regolamento n. 131/67/CEE per quanto riguarda le spese di trasporto prese in considerazione per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 131/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e per la determinazione di taluni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (2), i prezzi d'intervento derivati per la campagna 1967/1968 possono essere determinati in deroga alle disposizioni dell'articolo 2 dello stesso regolamento ; che, per la determinazione dei noli di trasporto per via d'acqua non risultanti dall'applicazione di una tariffa, è stato pertanto possibile non tener conto, per detta campagna, della media più bassa di tali noli costatata nel corso di due mesi scelti frà i dodici mesi che precedono quello durante il quale sono fissati i prezzi ;

considerando che il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regolamento n. 131/67/CEE, da prendere in considerazione per la fissazione dei prezzi d'intervento derivati validi durante la campagna 1968/1969, è iniziato prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ; che pertanto tale periodo si estende sia al regime risultante da tale organizzazione comune, sia a quello precedente ; che l'organizzazione comune dei mercati, agendo sulle correnti di scambio, può influire sui noli ; che, per l'esatta valutazione dei dati di cui all'articolo 2, secondo comma, del regolamento n. 131/67/CEE, è quindi indispensabile fare riferimento ad un periodo che rifletta il nuovo regime ; che di conseguenza, in attesa che i mercati siano definitivamente adeguati all'organizzazione comune, occorre prorogare per la campagna 1968/1969 la facoltà di derogare all'articolo 2, secondo comma, del regolamento n. 131/67/CEE, prevista all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 131/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati è ammessa, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e, per la campagna 1968/1969, la deroga alle disposizioni del secondo comma di detto articolo. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 29 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2362/67.